

7. All'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-*bis*. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, i comuni stessi valutano se, in base alla presenza delle opere di cui al comma 2 ovvero alla previsione di realizzazione delle medesime secondo gli strumenti urbanistici, nonché alle relative valutazioni previsionali di clima acustico, ove necessarie ai sensi del comma 3, può essere omessa, la presentazione della relazione acustica ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire”.

8. Lo sportello unico per l'edilizia è tenuto ad accettare le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e a provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano le modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione individuate ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Al comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: “Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone” sono sostituite dalle seguenti: “I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e

Unioncamere, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese, predispongono”.

10. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14-*quater*, comma 3, secondo periodo sostituire le parole “nei successivi” con la seguente “entro”;

b) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: “nonché di quelli”, sono aggiunte le seguenti: “previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli” e dopo il comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“6-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si interpretano nel senso che le stesse si applicano limitatamente alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire, e che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto.

6-*ter*. Nei casi di segnalazione certificata di inizio attività in materia edilizia, il termine di cui al periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle leggi regionali”.

ART. 5.

(*Semplificazioni in materia di I.V.A.*)

All'articolo 10, numero 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sostituire le parole “entro quattro anni” con le seguenti “entro cinque anni”.

ART. 6.

(Misure per superare il fenomeno delle frodi assicurative).

1. All'articolo 642, secondo comma, del codice penale, è soppresso l'ultimo periodo.

2. All'articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono contenere la specificazione della tipologia del danno liquidato.";

b) al comma 1-bis è aggiunto il seguente periodo: "La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio ai sensi dei commi 1 e 1-bis nonché del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata per via telematica attraverso l'utilizzo della banca dati elettronica di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135. La consegna di copia cartacea dell'attestazione sullo stato del rischio può essere richiesta dai soggetti di cui al comma 1 con istanza scritta.";

c) al comma 2, le parole: "può prevedere" sono sostituite dalla parola: "prevede";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 20 di cui all'articolo 135".

3. All'articolo 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "dei giorni" sono aggiunte le seguenti: ", in numero non superiore a 3, non festivi";

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano gli articoli 1913, 1914 e 1915 del codice civile.";

c) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il danneggiato decade dal diritto al risarcimento se nella denuncia di sinistro omette di indicare entro il termine di cui al comma 1 i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono a disposizione per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno".

4. L'articolo 1915 del codice civile è sostituito dal seguente:

"L'assicurato che non adempie l'obbligo dell'avviso, o che dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio, perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere l'obbligo del salvataggio, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto."

5. All'articolo 10 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "microinvalidità" sono sostituite dalla seguente: "invalidità";

b) le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti "di cui ai commi 1 e 3";

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 2";

d) nella rubrica le parole "microinvalidità" sono sostituite dalla seguente: "invalidità".

ART. 7.

(Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati).

1. Negli atti normativi non possono, di regola, essere introdotti nuovi oneri rego-